230
15.01.2009

ANGAISA Informa

Quindicinale di informazioni sulle attività, iniziative e normative riguardanti il SETTORE IDROTERMOSANITARIO... e limitrofi

ANGAISA
Fondata nel 1956

Come cambia la detrazione fiscale del 55%

Carissimi Soci, è imminente la conversione in legge del cosiddetto "decreto anti-crisi" (n. 185/2008), che aveva introdotto pesanti limitazioni sulle modalità di fruizione della detrazione fiscale 55% relativa al risparmio energetico.
Al momento di andare in stampa, abbiamo avuto notizia dell'approvazione da parte della Camera dei deputati della legge di conversione che comprende le nuove regole del 55%, con le relative modalità applicative per le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010. In attesa della definitiva approvazione da parte del Senato, siamo lieti di potervi confermare che sono state sostanzialmente recepite le numerose richieste di emendamento, precedentemente avanzate da ANGAISA e da altre federazioni e associazioni di categoria; riportiamo, di seguito, gli elementi essenziali del "nuovo 55%":

- spese effettuate nel 2008: l'agevolazione resta legata agli stessi adempimenti previsti per le spese sostenute nel 2007, senza alcuna comunicazione o istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate;
- spese effettuate nel 2009 e nel 2010: per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 sarà necessario inviare all'Agenzia una apposita comunicazione, ma la fruizione della detrazione resterà "automatica", senza essere quindi soggetta al preventivo assenso dell'Agenzia; i termini e le modalità della presentazione dovranno essere stabiliti da un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  Inoltre, sempre con riferimento alle spese effettuate nel 2009 e nel 2010, la detrazione non potrà più essere ripartita, a scelta del contribuente, da un numero minimo di tre anni fino a un massimo di dieci anni, ma dovrà necessariamente essere suddivisa in cinque rate annuali di pari importo.

In attesa di potervi dare notizia della conclusione dell'iter di conversione in legge del "decreto anti-crisi", e della successiva pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale", cogliamo l'occasione per confermarvi che sarà nostra cura predisporre tempestivamente un aggiornamento dell'opuscolo "Istruzioni per l'uso" dedicato alla detrazione fiscale del 55%, trasmesso alle aziende associate nel novembre scorso.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

Sicurezza sul lavoro
Differimento entrata in vigore
di alcune disposizioni

Il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 ha disposto l'entrata in vigore differita al 16 maggio 2009 delle seguenti disposizioni, contenute nel decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

- obbligo di assicurare una data certa al Documento di Valutazione dei Rischi;
- obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni di durata superiore ad 1 giorno;
- obbligo di predisporre la valutazione del rischio correlato allo stress da lavoro;
- divieto delle visite mediche preassuntive.

E' stata invece confermato – con decorrenza 1° gennaio 2009 - l'obbligo di:

- essere in possesso di una Valutazione dei Rischi adeguata al d. lgs. 81/08;
- redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) nei casi previsti dalla normativa.

Ricordiamo che all'interno del portale associativo è disponibile il testo integrale del decreto 81, unitamente al "commentario" predisposto da Confcommercio.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Ambiente Qualità Sicurezza ⌑ Sicurezza lavoro ⌑ Testo Unico.

La nuova sicurezza sul lavoro
Tutti gli adempimenti in 50 schede,
il formulario, le FAQ.

La pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico numerosi adempimenti procedurali a carico del datore di lavoro, che variano dalla prevenzione, alla valutazione dei rischi, al servizio di prevenzione e protezione, alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria fino alla gestione delle emergenze.
A tale proposito, siamo lieti di mettervi a disposizione la nuova guida (reperibile all'interno del portale associativo) predisposta dal Settore Ambiente Qualità e Sicurezza di Confcommercio: "La nuova sicurezza sul lavoro: tutti gli adempimenti in 50 schede, il formulario, le faq".
La guida rappresenta un importante strumento informativo e di lavoro, contenente una sintesi dei principali adempimenti normativi vigenti, le loro modalità di espletamento e la loro frequenza di aggiornamento.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Ambiente Qualità Sicurezza ⌑ Sicurezza lavoro ⌑ Testo Unico.

MUD 2009
Gli adempimenti per i produttori di AEE

Sul S.O. n. 278 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008) è stato pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per il 2009, che dovrà essere utilizzato dai soggetti interessati per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008. Segnaliamo che il nuovo MUD prevede un nuovo adempimento a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (sono considerati "produttori", a tutti gli effetti, anche i semplici importatori). Questi ultimi saranno tenuti a presentare, entro il 30.04.09, la comunicazione AEE scheda "IMMA EE: apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato" sia per l'anno 2008, con riferimento alle AEE immesse sul mercato nell'anno 2007, sia per l'anno 2009, con riferimento alle AEE immesse sul mercato nell'anno 2008, compilando due schede distinte.

Guida contributo CONAI 2009

Segnaliamo che sul sito del Conai (**www.conai.org**) è disponibile la GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2009 con i principali aggiornamenti ed il calendario degli adempimenti.
Fra le novità principali, segnaliamo le seguenti:

- dal 1° gennaio 2009 il Contributo Ambientale per gli imballaggi in legno passa da 4,00 a 8,00 €/ton e il Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica passa da 72,30 a 105,00 €/ton. Si segnala, inoltre, che già dal 1° luglio 2008 il Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta è passato da 30,00 a 22,00 €/ton.
- le variazioni dei Contributi Ambientali per i singoli materiali hanno comportato una revisione del Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci (Contributo forfetario per tara) che passa da 35,00 a 40,00 €/ton dal 1° gennaio 2009. I nuovi Contributi, ad eccezione del Contributo relativo alla carta già in vigore dal 1° luglio 2008, andranno applicati dal 1° gennaio 2009 e tutte le dichiarazioni, a partire dalla prima di competenza 2009, andranno presentate utilizzando la modulistica aggiornata con i nuovi Contributi (6.1 carta, 6.1 legno, 6.1 plastica, 6.2 import, 6.10 compensazione import/export).

Rifiuti da stampante
Decreto Ministeriale 22 ottobre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre scorso è stato pubblicato il decreto Ministero Ambiente 22 ottobre 2008, relativo alla semplificazione degli adempimenti di gestione dei rifiuti da stampante.
Il decreto stabilisce che, nel caso in cui le cartucce/toner non contengano sostanze pericolose (codice CER 08.03.18, allegato D – 152/2006), il trasporto può essere effettuato senza la previa emissione ed accompagnamento del formulario rifiuti, ma con il solo documento di trasporto (DDT) di cui al DPR 472/96.
Tale semplificazione può essere adottata però, solo in presenza delle seguenti condizioni:
1) i rifiuti devono essere destinati al recupero;
2) la consegna deve avvenire direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero delle cartucce esauste, e che non siano previsti depositi temporanei intermedi;
3) la raccolta ed il trasporto devono essere effettuati utilizzando imballaggi eco-box.

Resta confermata la necessità, per chi effettua il trasporto, di formalizzare la propria iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, eventualmente avvalendosi delle procedure semplificate di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Fisco

Detrazione fiscale 36% fino al 31 dicembre 2011

A seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, Supplemento Ordinario n. 285, della legge finanziaria per il 2009 (Legge 22 dicembre 2008, n. 203), è stata confermata la proroga a tutto il 31.12.2011 della detrazione fiscale 36% sulle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Analoga proroga è stata inoltre confermata per quanto concerne l'aliquota IVA ridotta al 10% sulle prestazioni di servizi concernenti lavori di manutenzione.

Dichiarazione mensile sostituti di imposta Differimento termini

Il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 (cd. "Mille proroghe"), ha disposto un importante differimento relativo a un obbligo precedentemente introdotto dalla finanziaria 2008 per i sostituti di imposta. Più precisamente, la legge finanziaria 2008 aveva introdotto, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere mensilmente, oltre ai dati previdenziali come accade oggi, anche i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.
La comunicazione di questi dati doveva avvenire tramite una "dichiarazione mensile" da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Con il comma 2 dell'art. 42 in questione l'operatività del nuovo adempimento viene procrastinata di un anno e l'obbligo entrerà quindi a regime con le retribuzioni corrisposte dal mese di gennaio 2010.

Impianti fotovoltaici. Importazioni Aliquote IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 469/E del 3 dicembre scorso, ha ribadito che in caso di importazione di componenti destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, gli stessi fruiscono dell'aliquota IVA ridotta al 10%, alle seguenti condizioni:
1) l'importatore deve presentare agli uffici delle dogane una dichiarazione circa la loro destinazione ad impianti di produzione di energia solare, come previsto dalla precedente risoluzione n. 269/E del 27.09.2007;
2) l'importazione deve essere effettuata dall'utilizzatore finale, con esclusione quindi di "coloro che operano nelle fasi intermedie di commercializzazione" (come i distributori e i grossisti).

Le risoluzioni dell'Agenzia Entrate sono disponibili all'interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Fiscali ⌑ IVA ridotta ⌑ Impianti solari.

Cessione impianti fotovoltaici Modalità applicazione IVA ridotta

Una ulteriore recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (la n. 474/E del 5 dicembre 2008), contiene una nuova sintesi delle modalità di applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% in caso di cessione e/o posa in opera di impianti fotovoltaici.
Prendendo spunto dai principi già enunciati nella risoluzione 27 settembre 2007 n. 269, l'Agenzia puntualizza che "alle cessioni di beni finiti forniti per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un'apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l'installazione o costruzione degli impianti in argomento; l'aliquota agevolata prevista dal n. 127-sexies spetta, pertanto, esclusivamente per le cessioni che intervengono nell'ultima fase di commercializzazione del bene e non anche nei confronti delle cessioni poste in essere da soggetti operanti nelle relative fasi intermedie"; come precedentemente precisato nella risoluzione n. 269 del 27.09.2007, l'aliquota IVA ridotta si renderà applicabile, quindi, sia nei confronti degli installatori, sia nei confronti degli utilizzatori finali.
Inoltre viene ribadito che l'applicazione dell'IVA ridotta è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, purché le stesse si configurino come operazioni accessorie nei sensi indicati dall'art. 12 del DPR n. 633 del 1972.
Le risoluzioni dell'Agenzia Entrate sono disponibili all'interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Fiscali ⌑ IVA ridotta ⌑ Impianti solari.

Detrazione fiscale 55% Ristrutturazione portoncino d'ingresso

A fronte di un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (Risoluzione n. 475/E del 9 dicembre 2008) che ai fini della detrazione fiscale 55%, la semplice sostituzione di un portone di ingresso non presenta, di per sé, le caratteristiche di uno degli interventi "agevolati".
La relativa spesa potrà essere presa in considerazione solamente "se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per dette strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra".
Il testo integrale della citata risoluzione è disponibile all'interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Fiscali ⌑ Detrazioni fiscali ⌑ Detrazione 55%.

Lavoro

Rinnovo CCNL dipendenti terziario, distribuzione e servizi Approfondimento

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, riportiamo di seguito un ulteriore approfondimento su alcune delle principali novità che caratterizzano il nuovo accordo.

Rapporto a tempo parziale (art. 69)
È stato modificato, per le aziende che occupano più di 30 dipendenti, il limite orario minimo della prestazione settimanale, mensile, annuale, nelle seguenti misure:
- da 16 a 18 ore settimanali
- dal 64 a 72 ore mensili
- da 532 a 600 ore annue.

I nuovi tetti minimi saranno applicati alle nuove assunzioni o nuovi passaggi, solo, cioè, in caso di variazioni stabili dell'organico dell'azienda, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato.
Per le aziende la cui struttura organizzativa, per la presenza significativa di lavoratori con orario part time di 16 ore pari almeno al 15%, di tutto l'organico, non consente un passaggio immediato al nuovo regime di orario, i nuovi tetti saranno operativi solo a partire dal 18 luglio 2009 (12 mesi dalla stipula dell'Accordo).

Orario di lavoro (art. 115 bis)
L'art. 4 del d. lgs. 66/03 prevede, tra l'altro, che la durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Tale durata dell'orario di lavoro, continua la stessa norma di legge, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 ad opera della contrattazione collettiva,

così come è stato ora fatto con l'articolo 115 bis dell'accordo di rinnovo. Il calcolo della media potrà pertanto essere effettuato su un periodo di 6 mesi a partire dalla scadenza del quadrimestre in corso alla data di stipula dell'accordo di rinnovo e cioè dal 1° settembre 2008.
I contratti collettivi di lavoro, anche di secondo livello possono ulteriormente allungare tale periodo fin ad un massimo di 12 mesi, solo però a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Si ricorda a tale proposito che la legge 133/2008 ha abrogato l'obbligo di informare la Direzione provinciale del lavoro, alla scadenza del periodo di riferimento, dal numero di settimane in cui è stato superato il limite di 48 ore attraverso prestazioni di lavoro straordinario. È tuttavia ancora vigente (e sanzionata: da 130 a 780 euro per ogni lavoratore per ogni periodo di riferimento) la violazione connessa complessiva delle 48 ore medie (da calcolarsi ora nel semestre).

Lavoro straordinario (art. 131)
L'unica modifica apportata riguarda il limite massimo individuale di ore straordinarie che il datore di lavoro ha facoltà di richiedere nel corso dell'anno. Questo passa da 200 ad un massimo di 250 ore.

Aspettativa non retribuita per malattia (art. 173)
Il periodo massimo di conservazione del posto per i lavoratori ammalati, viene prolungato di un ulteriore periodo di massimo 12 mesi di aspettativa, sempre non retribuita.
Condizione per la concessione del periodo è che l'assenza sia causata da patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita.
Per l'individuazione dei casi in cui sia corretta l'applicazione della norma, poiché non esiste una elencazione esaustiva di tutte le c.d. "gravi patologie", si ritiene che sia il particolare tipo di terapia salvavita a qualificare la gravità della patologia.
Ci si dovrà pertanto riferire a terapie che, per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
Infine, si confermano le stesse modalità previste per la fruizione del periodo di 120 giorni di aspettativa non retribuita di cui al medesimo art. 173, 1° comma quali:

- richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. (o mezzo equipollente) prima della scadenza del periodo precedente di 120 giorni;
- invio di regolare certificazione medica – rilasciata in questo caso da specialisti del Servizio sanitario nazionale - a copertura dell'intero periodo.

Trattamento di fine rapporto (art. 228)
E' stato chiarito che la contribuzione a carico dei datori di lavoro in favore dei fondi QUAS, EST, FONTE, è esclusa dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Libro unico del lavoro
Vademecum ministeriale
Il Ministero del lavoro ha predisposto un "Vademecum", rivolto a operatori, imprese, consulenti, nel quale sono raccolti numerosi chiarimenti tecnici concernenti i diversi aspetti operativi legati all'introduzione del libro unico del lavoro.
Gli ambiti applicativi presi in considerazione sono i seguenti: modalità di tenuta e calendario delle presenze; soggetti da iscrivere nel libro unico e contenuti delle registrazioni; sistema sanzionatorio.
Il documento integrale è disponibile all'interno del portale associativo.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Sindacali ⌑ Libro unico del lavoro.

Lavoratori disabili
Invio prospetto informativo entro il 31.01.2009
Il Ministero del Lavoro, con la recente circolare n. 8831 del 16.12.2008, ha fornito chiarimenti applicativi relativi all'invio del prospetto informativo, con il quale i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti comunicano agli uffici competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, la situazione occupazionale dei lavoratori disabili.
In particolare, con l'avvio dell'invio telematico delle comunicazioni obbligatorie, sono state introdotte alcune novità rispetto alle precedenti modalità operative (legge 133/2008 art. 40 comma 4).
La suddetta norma, che modifica dell'art. 9 comma 6 della legge 68/1999, prevede l'invio telematico del prospetto informativo demandando ad un successivo decreto interministeriale il compito di definire gli standard informativi e la periodicità di trasferimento delle informazioni. Tuttavia, in vista della prossima scadenza per l'invio del prospetto informativo fissata per il 31.01.2009, il Ministero ha fornito i primi indirizzi operativi per una uniforme applicazione della norma.
Rinviando le aziende interessate alla lettura della circolare ministeriale, disponibile all'interno del portale associativo, ricordiamo che la sanzione applicabile corrisponde a euro 578,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Sindacali ⌑ Disabili.

Lavoratori disabili
Compensazione territoriale interregionale
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 17 novembre 2008, ha precisato le modalità per la presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale, in relazione all'inserimento lavorativo delle persone disabili.
A tale proposito si ricorda che i datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in alcune province un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione in altre province (D.M. 24 aprile 2007, D.P.R. n. 333/2000, L. n. 68/1999).
Nella nota ministeriale, disponibile all'interno del portale associativo, vengono precisati anche i contenuti che dovranno connotare l'istanza per la compensazione territoriale interregionale, quali, ad esempio, i dati relativi alla società, al personale in servizio, agli obblighi di assunzione, nonché la motivazione.
LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Sindacali ⌑ Disabili.

QUAS - Aggiornamento contributi
Con decorrenza 1° gennaio 2009 i contributi relativi al QUAS (Cassa Assistenza sanitaria Quadri Terziario, Commercio, Turismo e Servizi) è stata aggiornata nei termini seguenti:
1) quota costitutiva una tantum: aumento di 38 euro; il nuovo importo è quindi fissato in 340 euro;
2) quota corrente annua: aumento di 8 euro a carico del quadro (il cui onere passa da 42 a 50 euro); aumento di 38 euro annuo a carico dell'azienda (il cui onere passa quindi da 302 a 340 euro).
Il nuovo tariffario QUAS è disponibile all'interno del sito **www.quas.it.**

Area Legale e Legislativa

Privacy - Inasprimento sanzioni
Sono state inasprite le sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi posti dalla normativa sulla privacy. L'art. 44 del decreto legge n. 207 del 30.12.2008 introduce, fra l'altro, le seguenti novità:

- revisione della sanzione per i casi di omessa informativa che viene ora fissata nel minimo a seimila euro e a trentaseimila euro nel massimo, eliminando le differenziazioni tra dati sensibili e non ed il profilo delle condizioni economiche del contravventore (comma 2);
- raddoppio, da 5 a 10 mila euro nel minimo e da 30 a 60 mila euro nel massimo, della sanzione amministrativa in caso di cessione di dati destinati a trattamenti non compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti (comma 3, lett. a);
- introduzione di una specifica sanzione, con esclusione del pagamento in misura ridotta, consistente nel pagamento di una somma da 20 mila a 100 mila euro nel caso di trattamento di dati in violazione delle misure minime di sicurezza ed introduzione, altresì, di un'altra specifica sanzione, consistente nel pagamento di una somma da 30 mila a 180 mila euro, in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di trattamento illecito o non corretto (comma 3, lett. c);
- introduzione di un nuovo articolo nel Codice (il 164-bis) che consente, nei casi di violazioni di minore gravità, considerata la natura anche economica o sociale dell'attività svolta, di applicare i limiti massimi e minimi sopra evi-

denziati in misura pari a due quinti. Il medesimo articolo dispone altresì che, in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica, senza possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 mila a 300 mila euro e che in altri casi di maggiore gravità, in particolare quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimi e massimi di tutte le sanzioni amministrative sopra evidenziate sono applicati in misura pari al doppio o al quadruplo considerate le condizioni economiche del contravventore (comma 7);

- previsione dell'arresto fino a due anni, senza possibilità di sostituire tale sanzione con un'ammenda, in caso di violazione dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza (comma 9).

Privacy
Semplificazione misure minime di sicurezza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre scorso è stato pubblicato un provvedimento del Garante Privacy che introduce significative semplificazioni legate alle misure di sicurezza previste dall'allegato B del decreto legislativo n. 196/03 ("Codice Privacy"). Ricordiamo che, in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito del più generale obbligo di custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento - per ridurre al minimo il rischio che i dati siano distrutti, dispersi, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito - si pone, in via specifica, il dovere di adottare in ogni caso le "misure minime" che consentano di assicurare comunque un livello minimo di protezione: si tratta delle misure indicate dagli artt. 33 e ss. del Codice da adottare secondo le regole tecniche esplicitate nell'allegato B) del Codice medesimo.

La violazione dell'obbligo generale rende il trattamento illecito, a prescindere dalla esistenza di un danno per gli interessati, e comporta responsabilità civile per il danno arrecato, qualora non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Il nuovo provvedimento semplifica diversi aspetti operativi concernenti le misure di sicurezza che devono essere applicate dai soggetti che effettuano queste tipologie di trattamento dati:

- trattamenti effettuati dai soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili lo stato di salute o malattia di dipendenti o collaboratori ovvero l'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
- trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili in particolare da PMI, liberi professionisti e artigiani.

Segnaliamo, in particolare, che a seguito delle citate semplificazioni, gli aggiornamenti periodici dei sistemi antivirus devono ora essere effettuati almeno annualmente (e non più semestralmente); inoltre, i dati possono essere salvaguardati anche attraverso il loro salvataggio con frequenza mensile (e non più settimanale). All'interno del portale associativo è disponibile una scheda di approfondimento che sintetizza tutte le novità introdotte dal nuovo provvedimento del Garante.

LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Area legale e legislativa ⌑ Privacy ⌑ Comunicazioni Garante.

Limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti
Direttive e calendario 2009

Il Ministero dei Trasporti ha emanato il decreto n. 4933 del 12 dicembre 2008, recante "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2009".
Il testo integrale del provvedimento è disponibile all'interno del portale ANGAISA.

LINK: www.angaisa.it ⌑ Normative Area legale e legislativa ⌑ Circolazione ⌑ Limitazioni.

NOTIZIE VARIE

Corso di formazione "Bathroom Design"
5 Borse di Studio per ANGAISA

Siamo lieti di comunicarvi che POLI. design, consorzio del Politecnico di Milano, ha messo a disposizione delle aziende associate 5 borse di studio gratuite per progettisti, relative alla partecipazione al corso di Alta Formazione (patrocinato da ANGAISA) *"Bathroom Design - Progettare spazi privati in luoghi pubblici"*, dedicato alla nuova specializzazione per progettare e arredare i bagni dei locali pubblici.
Il corso ha il sostegno degli Sponsor Accademici Florim Ceramiche, Simas Aqua Space, ST Rubinetterie e Jacuzzi e del Partner Accademico SIA GUEST'09, manifestazione di Rimini Fiera che ospiterà una mostra multimediale dedicata ai risultati del corso. La quarta edizione di "Bathroom Design" si terrà dal 9 al 27 febbraio 2009 presso POLI. design - Politecnico di Milano (Campus Bovisa); sono previste 120 ore di formazione (frequenza di 15 giorni, per 8 ore giornaliere), con project work finale ed educational tour nei più importanti locali di Milano. Il termine entro il quale è possibile richiedere la Borsa di Studio gratuita resta fissato al 25 gennaio 2009. Il programma completo e il calendario sono disponibili nel sito www.bathroomdesign.it.
Per richiedere le borse di studio è necessario inviare il proprio curriculum vitae, citando "ANGAISA" a:

formazione@polidesign.net
Michela Mantica
Tel.: 02 23997248

Tutti i candidati saranno contattati direttamente da POLI. design

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA
ANGAISA INFORMA N° 230 - Riservato ai Soci

***In questo numero*:**

- Circolazione mezzi pesanti. Direttive e calendario 2009. ☐
- Detrazione fiscale 55%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 475/E. ☐
- IVA. Impianti fotovoltaici. Risoluzione Agenzia Entrate n. 469/E. ☐
- IVA. Impianti fotovoltaici. Risoluzione Agenzia Entrate n. 474/E. ☐
- Lavoratori disabili. Circolare n. 8831 del 16.12.2008. ☐
- Lavoratori disabili. Compensazione territoriale. Nota Ministero Lavoro. ☐
- Libro unico del lavoro. Vademecum Ministero del lavoro. ☐
- Privacy. Semplificazioni. Comunicazione Garante. ☐
- Sicurezza lavoro. Tutti gli adempimenti in 50 schede, formulario, faq. ☐

Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax) (e-mail) (Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di

CONFCOMMERCIO

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.
La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.
Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BLU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.